



TRIBUNALE DI CROTONE

SEZIONE CIVILE – UFFICIO ESECUZIONI E PROCEDURE CONCORSUALI

DECRETO DI OMOLOGA DEL PIANO DEL CONSUMATORE EX ART. 12 BIS L. 3/2012

Il Giudice designato dott. Emmanuele Agostini

a scioglimento della riserva assunta all'udienza che precede,

Vista la proposta di piano del consumatore ex artt. 7 s.s. l. n. 3/2012 depositata in data in data 3.3.2021 dal sig. **MANGANO Mario** (C.F.: MNGMRA63S02D122H), nato a Crotona (KR) il 2.11.1963, ivi residente alla via degli Svevi n. 6, con domicilio eletto in Cirò Marina (KR), alla via Berlinguer n. 11, nello studio dell'avv. Maria Esposito (C.F.: SPSMRA91A41L353M - pec: avv.mariaesposito@arubapec.it) che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. Ferruccio Manica (C.F.: MNCFRC71H15D122G - pec: avv.ferrucciomanica@pec.giuffre.it) giusta procura in atti, con l'ausilio del gestore della crisi **dott. Giuseppe Iorno** (pec: giuseppe.iorno217a@odceckr.it) dell'O.C.C. presso l'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Crotona;

Richiamato, quanto alla sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 9, 6 co. 2 lett. A), 7, 8, 10, 12-bis l. n. 3/2012, il decreto di fissazione di udienza ex art. 10, co. 3 L. n. 3/12;

Rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che Mario MANGANO non possiede né beni immobili né beni mobili registrati, fatta eccezione per un'autovettura Alfa Romeo 156 e per gli arredi, che il debitore propone di mantenere estranei al piano, in ragione del modesto valore economico degli stessi e della necessità di avvalersi del veicolo per gli spostamenti occorrenti anche ai fini lavorativi;

Rilevato che la proposta rassegnata prevede, oltre ai crediti in prededuzione per la somma di €7.779,04 (compenso O.C.C. e spese legali), a fronte di un monte debitorio composto da una massa dell'importo di €119.911,32, integralmente chirografaria salvo che per €803,52 in privilegio in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, così dettagliata:

Fido BNL	3.300,00
Carta di Credito BNP Paribas	2.100,00
Prestito Fidelity	10.240,00
Prestito Prestitempo	21.907,66
Prestito Consumit Spa	18.043,00
Tanaro S.P.V. S.r.l.	15.000,00
Agos Ducato	7.000,00
Cessione del Quinto	33.652,00

Agenzia Delle Entrate per la Risc. Privilegiato	803,52
Agenzia Delle Entrate per la Risc. Chirogr.	86,10
Totale Debiti Chirografari	112.132,28

1. Il pagamento integrale degli oneri prededucibili;

2. Il pagamento integrale dei crediti privilegiati;

3. Il pagamento del ceto chirografario, non suddiviso in classi, nella percentuale del 30%.

Considerato che Mangano percepisce un reddito medio mensile da stipendio di €1.967,31 (inquad. Capo reparto S.C., Uff. servizio comando provinciale vigili del Fuoco), in gran parte assorbito dalle necessità personali e familiari, che comprendono anche spese mediche connesse alle patologie documentate dei familiari;

Atteso che il piano è così riassunto dal gestore della crisi dell'O.C.C.: pagamento mensile di €536,00 (importo dello stipendio del ricorrente dedotte le spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare) per la durata di anni 6, secondo le tabelle allegate all'integrazione dell'O.C.C. del 4.6.2021, con soddisfazione del 100% delle prededuzioni e dei privilegi e del 30% del chirografo, per un totale di €41.981,19;

Considerato che la domanda di omologazione non è accompagnata da alcuna contestazione da parte dei creditori concorsuali, sicché non si procede alla valutazione della convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'ipotesi alternativa della liquidazione concorsuale, bensì, in via esclusiva, alla verifica della legittimità del procedimento e della fattibilità del piano oggetto della proposta;

Considerato che non risulta il compimento di atti in frode;

Atteso che gli effetti dell'omologazione del piano del consumatore si estendono anche ai contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, ai sensi dell'art. 8, comma 1-bis, della l. n. 3 del 2012;

Considerato che l'O.C.C. ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del decreto rassegnato;

Considerato che la proposta non si palesa violativa del disposto di cui all'art. 2740 c.c., né dell'obbligo di soddisfare integralmente i crediti impignorabili e non falcidiabili;

Considerato che l'O.C.C. ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle condizioni ostative e ha concluso per la piena fattibilità del piano, con ragionamento diffuso, chiaro, logico, esaustivo, come tale integralmente richiamato nella presente sede;

Ritenuto che non occorre procedere alla nomina di un liquidatore, in ragione del concreto contenuto del piano, stante l'assenza di beni da porre in vendita e dovendo provvedere l'OCC alla distribuzione delle somme destinate ai creditori, con cadenza mensile e secondo quanto previsto nel medesimo piano;

Ritenuto che all'attuazione del piano provvederà il debitore sotto la stretta vigilanza del gestore, dott. Giuseppe Iorno,

P.Q.M.

omologa il piano del consumatore proposto da Mario MANGANO;

dispone che l'O.C.C. – Gestore della crisi nominato, dott. Giuseppe Iorno, cui sono attribuiti i poteri di cui all'art. 13 l. n. 3/2012, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione del piano – da attuarsi secondo le modalità di cui alla integrazione all'Attestazione di fattibilità dell'O.C.C. ex art. 9, comma 2, della Legge 3/2012, depositata il 4.6.2021, vigilando costantemente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando immediatamente ai creditori e al giudice designato eventuali difficoltà;

dispone più specificamente, che il dott. Giuseppe Iorno provveda alla distribuzione delle somme destinate ai creditori in conformità a quanto previsto nel piano e sulla base del progetto di riparto predisposto, tenendo conto della graduazione dei singoli crediti; i pagamenti avranno luogo, da parte dell'OCC, eseguendo i singoli bonifici a valere su un conto corrente vincolato intestato alla procedura di sovraindebitamento di Mario MANGANO, sul quale dovranno tempestivamente essere poste a disposizione le somme necessarie; eventuali irregolarità dovranno essere immediatamente comunicati, a cura del medesimo OCC, ai creditori e a questo Giudice designato; l'OCC dovrà rendicontare semestralmente il regolare adempimento del piano;

dispone l'immediata pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Crotone a cura del Gestore della crisi;

dà atto che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 10 co. 2 l. n. 3/2012 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

dispone che la liquidazione del compenso spettante all'O.C.C. sia effettuata con separato provvedimento, in ogni caso entro i limiti stanziati nel piano, a richiesta dei professionisti;

manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte ricorrente, a sua volta onerata della immediata comunicazione all'O.C.C.

Crotone, li 05/12/2021

Il Giudice designato

Dott. Emmanuele Agostini